



COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 07.03.2023

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - finalità

Art. 2 - definizioni

Art. 3 - funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

TITOLO II SICUREZZA URBANA ED UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 - occupazione suolo pubblico

Art. 5 - patrimonio pubblico e arredo urbano – divieto di uso di contrassegni del Comune

Art. 6 - prevenzione dei danneggiamenti alla proprietà pubblica

Art. 7 - divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Art. 8 - pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti gli esercizi pubblici

Art. 9 - divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori ed agli ubriachi – rinvio all'art. 689 del c.p. – informazione

Art. 10 - mendicizia e accattonaggio

Art. 11 - raccolta fondi

Art. 12 - divieto del campeggio libero

Art. 13 - chiusura dei giardini e delle aree verdi attrezzate/parchi gioco nelle ore notturne

Art. 14 - utilizzo delle attrezzature

Art. 15 - quiete e decoro pubblico all'interno dei giardini pubblici e delle aree verdi e attrezzate

Art. 16 - sgombero neve

Art. 17 - emissione di fumo ed esalazioni – polveri

Art. 18 - trasporto di oggetti

Art. 19 - rovinio di parti od accessori di fabbricati

Art. 20 - protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse – apertura di botole o chiusini

Art. 21 - detenzione e deposito di materie infiammabili, gas e bombole

Art. 22 - norma sussidiaria per la prevenzione degli incendi

TITOLO III IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 23 - atti contrari al pubblico decoro

Art. 23 bis – Aree urbane di applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso

Art. 24 - del decoro e pulizia dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

Art. 25 - Installazione di insegne, targhe, vetrine e striscioni pubblicitari

Art. 26 - cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

Art. 27 - drappi, striscioni pubblicitari, luminarie e cavi elettrici

Art. 28 - divieto del “writing” e della “spray art”

Art. 29 - divieto di distribuzione o getto di volantini, manifesti, opuscoli o foglietti

Art. 30 - pulizia del suolo pubblico

- Art. 31 - deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
Art. 32 - lavatura, esposizione e battitura di panni e tappeti su finestre e balconi
Art. 33 - oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico
Art. 34 - trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
Art. 35 - divieto di detenzione o allevamento di animali da cortile nel centro abitato
Art. 36 - pulizia delle aree private e dei fossati
Art. 37 - deposito di cicli, carrozzelle e altri mezzi condotti a mano

TITOLO IV

PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

- Art. 38 - disposizioni di carattere generale
Art. 39 - pubblica quiete, tranquillità delle persone

TITOLO V

ESERCIZIO DEI MESTIERI E DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

- Art. 40 - mestieri ambulanti
Art. 41 - esposizione di derrate all'esterno dei negozi
Art. 42 - rumori provocati da mestieri ed attività
Art. 43 - rumori provocati da pubblici esercizi

TITOLO VI

ATTIVITA' COMMERCIALI – NEGOZI

- Art. 44 - qualità ed igiene nell'esercizio dell'attività lavorativa
Art. 45 - negozi ed articoli per soli adulti
Art. 46 - obbligo di vendita delle merci esposte
Art. 47 - modalità di esposizione delle merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

TITOLO VII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLA TRASGRESSIONE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- Art. 48 - accertamento e contestazione delle violazioni – rimessione in pristino

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 49 - abrogazione di norme preesistenti e applicabilità del presente Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili anche qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:
 - a) sicurezza urbana: un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile, la coesione sociale, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b) igiene e pubblico decoro: l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - d) esercizio dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

Art. 3 - Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del suo territorio comunale ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, nonché alle Forze di Polizia dello Stato e agli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA ED UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 - Occupazione suolo pubblico

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché da aree private ad uso pubblico.
2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia stato debitamente autorizzato o concesso dall'Ente, anche con l'osservanza di eventuali prescrizioni.
3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare, né utilizzarli per uso personale, cartelli, lanterne e fari d'illuminazione, quadri della pubblicaaffissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere nel luogo ove è effettuata l'occupazione il relativo titolo abilitativo e di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 5 - Patrimonio pubblico e arredo urbano - divieto di uso di contrassegni del comune

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. E' altresì vietato spostare dal luogo di originaria ubicazione tutti gli elementi di arredo urbano o altri oggetti o cose appartenenti al patrimonio comunale, senza autorizzazione del Comune.
2. E' inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando espressamente vietato da apposita segnaletica, eccetto le persone espressamente autorizzate dai competenti uffici comunali.
3. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone e salvo che sia espressamente autorizzato, è vietato da chiunque usare, anche in ambienti informatici, il predetto stemma e gonfalone e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 6 - Prevenzione dei danneggiamenti alla proprietà pubblica

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
2. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi spazi ed aree pubbliche, è vietato:
 - a) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - b) incollare e/o affiggere sulle strutture dell'arredo urbano ogni tipo di foglietto, volantino o manifesto;
 - c) entrare o salire sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità;
 - d) entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti;
 - e) arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;

- f) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi bivaccare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - g) lavare o riparare veicoli o altre cose mobili, salvo riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito;
 - h) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - i) otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque;
 - j) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - k) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - l) calpestare aiuole e/o giardini pubblici interessati a colture;
 - m) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
 - n) bivaccare recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - o) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - p) gettare sul suolo pubblico chewing gum, mozziconi di sigarette sia accesi che spenti o altro materiale o liquido che possa imbrattare;
3. La sosta dei veicoli è vietata su aree pubbliche verdi o aree attrezzate con giochi, nonché nelle aiuole comunali, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dall'ufficio competente.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

1. Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:
 - a) infiggere pali o punte nel suolo;
 - b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
 - d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.
2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.
3. Gli esercenti inoltre, nelle aree oggetto di occupazione di suolo pubblico, devono evitare assembramenti di persone ed avere cura di garantire il passaggio delle persone con difficoltà motorie e comunque di tutti i pedoni.

Art. 8 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti gli esercizi pubblici

1. E' proibito ai gestori di pubblici esercizi che occupino area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, lasciar cadere o gettare o abbandonare alcun residui o rifiuti che possano danneggiare o sporcare il suolo.
2. i suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti dei loro locali per almeno tre metri oltre il perimetro dell'intera superficie occupata risultante dall'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico" e può essere fatto loro obbligo di

mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale, un numero conveniente di idonei porta rifiuti.

3. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti gli esercizi deve essere eseguita senza recare molestia od intralcio ai passanti o disturbo per la quiete pubblica.
4. Le immondizie raccolte dovranno essere smaltite nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
5. Entro quindici minuti dopo la chiusura del locale, i tavoli, le sedie ed ogni altra struttura che, giusta autorizzazione, sono collocate all'esterno dei locali - gravino esse su aree pubbliche o private - devono essere posizionate secondo le prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo, al fine di evitarne l'uso anche dopo la chiusura del locale;
6. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i servizi igienici in buono stato di manutenzione e puliti, consentendone la fruizione.
7. Tutti gli esercenti di pubblici esercizi e attività commerciali devono tenere comportamenti urbani e civili, atti a non oltrepassare la normale percezione di decenza e pudore.

Art. 9 - Divieto di consumo di sostanze alcoliche

1. A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca diverso illecito penale od amministrativo, è vietato:
 - a) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione Comunale.
 - b) vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata a persone di età inferiore ad anni diciotto.
 - c) il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo, di ogni genere di bevanda alcolica, da parte dei minori di 18 anni all'interno di attività commerciali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico.
2. Fatte salve le fattispecie disciplinate al comma 1 lett. b), è vietato acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.
3. A tutti i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali, artigianali e simili è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso del proprio esercizio, specifici avvisi volti ad informare l'utenza del divieto imposto ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 10 - Mendicizia e accattonaggio

1. E' vietata la richiesta di elemosina o di offerte su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'ingresso e nelle adiacenze delle strutture ospedaliere e dei luoghi di culto, all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali, nelle aree monumentali, nei luoghi di pregio storico e/o turistico, nonché davanti agli edifici ad uso pubblico, agli istituti scolastici, nei parchi e nelle aree verdi e all'ingresso dei pubblici esercizi.
2. E' vietato su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate ed insistenti o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà.
3. Per le violazioni di cui sopra, oltre alla sanzione pecuniaria, si applicano la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la

commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestrocautelare ai sensi dell'art. 13 della predetta legge.

Art. 11 - Raccolta di firme e fondi

1. E' espressamente vietata la raccolta di firme e/o fondi su tutto il territorio comunale, in luoghi esterni pubblici e/o destinati ad uso pubblico, se non strettamente collegate ad idonea autorizzazione per occupazione di suolo pubblico.
2. Coloro che effettuano la raccolta autorizzata di firme e/o fondi devono mantenere un comportamento corretto e non devono offrire prodotti omaggio per poi richiedere insistentemente un compenso, né devono mantenere atteggiamenti molesti durante la raccolta fondi.
3. Chi effettua la raccolta di firme e/o fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

Art. 12 - Divieto del campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di attività di campeggio mediante camper, roulotte o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.
3. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e la presenza di chi effettua il campeggio con tende, veicoli o carovane, per il numero delle persone o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà anche ordinare che dette persone abbandonino le aree occupate assieme alle proprie cose. Trascorso il termine per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

Art. 13 - Chiusura dei giardini e delle aree verdi attrezzate/parchi gioco nelle ore notturne

1. Al fine di contrastare la frequentazione dei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali da parte di malintenzionati, nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno, è consentita la frequentazione degli stessi esclusivamente nelle fasce orarie indicate dalla segnaletica informativa installata sul luogo.
2. Le manifestazioni autorizzate di natura sportiva, culturale e/o ricreativa potranno essere concesse con eventuali deroghe e/o prescrizioni inserite nello stesso provvedimento autorizzativo.

Art. 14 - Utilizzo delle attrezzature

1. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni.
2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
3. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

Art. 15 - Quietè e decoro pubblico all'interno dei giardini pubblici e delle aree verdi attrezzate

1. All'interno delle aree verdi attrezzate è vietato:
 - a) disturbare e produrre rumori molesti;

- b) sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
- c) danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature;
- d) cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;
- e) attraversare e calpestare le aree arbustate coltivate e le aiuole fiorite;
- f) praticare giochi con palle, palloni o altri oggetti, al di fuori delle apposite piastre/aree per i giochi di squadra.

Art. 16 - Sgombero neve

1. I proprietari, o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni. In assenza di marciapiede deve essere ripulita l'area antistante il fabbricato per almeno un metro di profondità e per l'intero fronte della proprietà.
2. Gli stessi devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.

Art. 17 - Emissione di fumo ed esalazioni - Polvere

1. Fatto salvo quando previsto dall'art. 674 c.p. e quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito, sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumi, vapore, odori nauseabondi o molesti devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

Art. 18 - Trasporto di oggetti

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e siano trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due persone.
4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 19 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati

1. Ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioi, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

2. Qualora si verificassero improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso alle autorità Comunali.

Art. 20 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse – apertura di botole o chiusini

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente autorizzati, segnalati e delimitati a tutela della pubblica incolumità.
3. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza l'autorizzazione comunale.
4. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 21 - Detenzione e deposito di materie infiammabili, gas e bombole – accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. La detenzione, il deposito e l'uso di materie infiammabili, di gas e bombole deve essere effettuato secondo la normativa vigente e comunque senza che ciò possa costituire pericolo alle persone e alle cose.
2. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati

Art. 22 - Norma sussidiaria per la prevenzione degli incendi integrata con disposizioni ambientali

1. E' fatto divieto di combustione all'aperto di residui vegetali, quale misura di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalle DGRV 836/2017, DGRV 238/2021 e DGRV 1089/2021;
2. E' vietato bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze di natura pubblica e specificamente autorizzati sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.
3. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto obbligo di spegnerlo.

TITOLO III

IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 23 - Atti contrari al pubblico decoro

1. Nei luoghi pubblici è vietato:
 - a) dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine, sulle strade, sui marciapiedi;
 - b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati;
 - c) girare a torso nudo all'interno del centro storico;
 - d) sputare;

- e) bestemmiare;
- f) il nuoto ed il bagno nei corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale.

Art. 23 bis -Aree urbane di applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi, ed in particolare quelle previste dall'art. 688 - 726 del Codice Penale, dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dall'art. 7 comma 15-bis del Codice della Strada D. Lgs. 285/92, i divieti previsti dagli artt. 10, 11 ,12 e 23 del presente regolamento, disciplinando condotte che potrebbero impedire o limitare l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane individuate nel successivo comma 2°, qualora ne sussistano le condizioni, danno facoltà all'organo accertatore di procedere, oltre all'applicazione della sanzione e alle eventuali misure previste alle normative di riferimento, alla contestazione della violazione amministrativa pecuniaria e all'applicazione dell'ordine di allontanamento e di divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 e sue modificazioni.
2. All'atto della contestazione della violazione e della notifica dell'ordine di allontanamento, l'organo accertatore qualora ravvisi una situazione di disagio psico fisico della persona destinataria del provvedimento, consegnerà al trasgressore un apposito avviso possibilmente tradotto nella lingua parlata dal soggetto, nel quale vengono comunicati i servizi socio sanitari erogati dal Comune di Vo' e dalla locale Azienda AULSS con i relativi indirizzi e contatti.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3° del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, la planimetria allegata al presente regolamento (allegato A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individua e perimetra le aree urbane e le vie in cui insistono scuole, plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da flussi turistici ovvero aree adibite a verde pubblico, stazioni ferroviarie e autobus, aree sportive e di parcheggio, i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 della citata Legge.

Art. 24 - Del degrado e pulizia dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

3. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del c.p., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e di non degrado le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non si è provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;
4. I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli amministratori condominiali, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici prospicienti la pubblica via o su portici di pubblico passaggio. Spetta loro la pulizia e sanificazione della pavimentazione, l'asportazione di graffiti, imbrattamenti e manifesti e volantini abusivi.
5. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

6. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
7. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.
8. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, vasche settiche e condotte fognarie (fosse biologiche) devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, in possesso di idonei formulari e con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi. Tali operazioni di pulizia dovranno essere programmate periodicamente, secondo le norme vigenti ed i regolamenti di gestione.
9. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, che possano risultare indecenti o pericolosi per la pubblica incolumità.

Art. 25 - Installazione di insegne, targhe, vetrine e striscioni pubblicitari

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e dal Regolamento dell'Ente in materia, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.
2. Il Comune può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche che siano in armonia con le esigenze ambientali.
3. L'installazione di vetrine o bacheche, esclusa l'esposizione merci, dovrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

Art. 26 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

1. Salvo quanto prescritto dal precedente art. 26 e da altri Regolamenti o norme di legge, è proibito, senza autorizzazione del Comune, collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

Art. 27 - Drappi, striscioni pubblicitari, luminarie e cavi elettrici

1. I drappi e/o le bandiere appesi ai fabbricati/immobili o ad altri manufatti, le luminarie e/o gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica e/o audio in via precaria e provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale secondo le eventuali prescrizioni imposte, eccetto per i drappi, le bandiere, le luminarie e gli addobbi la cui installazione sia prevista da consolidate consuetudini religiose o civili.
2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite in modo che non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone e secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

Art. 28 - divieto del "writing" e della "spray art"

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 635 e 639 del codice penale, è vietato, salvo specifica autorizzazione, eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.
2. Alla violazione del presente articolo consegue, oltre alla sanzione pecuniaria, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, che, se svolto correttamente secondo le prescrizioni dell'amministrazione, può dare luogo ad una riduzione della sanzione pecuniaria.

Art. 29 - Divieto di distribuzione o getto di volantini, manifesti, opuscoli o foglietti

1. E' vietato in tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini e manifesti in qualsiasi forma, relativi alla pubblicità in genere, che a titolo esemplificativo e non esaustivo devono intendersi vendite di ogni genere, liquidazioni, aperture negozi o nuove attività, comunicazioni di manifestazioni sportive, sagre, mercati, ecc.. Sono esclusi dal divieto, previa autorizzazione comunale se prevista, i volantini degli enti pubblici o di interesse pubblico, dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni culturali ed altre associazioni che svolgono attività politica-sociale anche non organizzate.
2. E' vietato, nelle strade, piazze o in qualunque spazio pubblico o aperto al pubblico, gettare opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.
3. E' parimenti vietata l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto in sosta.

Art. 30 - Pulizia del suolo pubblico

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi pubblici, attività economiche in genere e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
2. I titolari di attività economiche (es: bar, gelaterie, rosticcerie, produttori agricoli e simili), devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere ed eliminare correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività, senza abbandonarli nelle immediate adiacenze degli ingressi degli esercizi stessi, né in luoghi impropri, rispettando gli obblighi di raccolta differenziata.
3. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.
4. E' vietato a chiunque, eccetto gli autorizzati, posizionare gli appositi contenitori dei rifiuti sui marciapiedi o in aree pubbliche che possano, potenzialmente, arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Art. 31 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito Regolamento Comunale di conferimento raccolta e smaltimento.
2. E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.
3. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal Regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
4. Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Art. 32 - Lavatura, esposizione e battitura di panni e tappeti su finestre e balconi

1. E' vietato scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre o balconi che si affaccino su pubblica via o area soggetta a pubblico passaggio.
2. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale.
3. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.
4. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune o se area privata altrui.

Art. 33 - Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su areapubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

Art. 34 - Trasporto di letame, pollina, materiale di espurgo e cose maleodoranti

1. Le operazioni di espurgo e trasporto, nonché l'utilizzo di deiezioni animali, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco con specifico provvedimento ordinatorio o regolamentare.
2. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Art. 35 - divieto di detenzione o allevamento di animali da cortile nel centro abitato

1. E' vietata la detenzione o l'allevamento, all'interno di cortili o aree adiacenti ad abitazioni poste nel centro abitato, di animali da cortile (galline, colombi, oche, anitre, conigli, ecc.).
2. Il Sindaco, con apposita autorizzazione, potrà in determinati casi, consentire la detenzione nel numero e nei modi previsti, di alcuni tipi di animali da ornamento e/o allevamento.
3. Sono esclusi dal presente divieto quegli animali da cortile detenuti, in numero non superiore a due, per affezione personale.

Art. 36 - pulizia delle aree private e dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade e possa causare problemi igienico-sanitari, devono:
 - a) mantenere in condizioni di funzionalità, efficienza e pulizia da qualsiasi materiale e/o vegetale le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche;
 - b) effettuare periodicamente la regolazione delle siepi, il taglio di rami delle alberature e delle piante, il taglio dell'erba e della vegetazione in genere, la rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche e/o di uso pubblico o di pubblico passaggio. Tutte le aree e terreni privati, non destinati a culture, devono essere sempre mantenuti in ordine ed in condizioni da non creare condizioni igienico-sanitarie di pericolo per le abitazioni/fabbricati limitrofi. Lo sfalcio dell'erba e la potatura delle piante deve avvenire periodicamente.
 - c) effettuare periodicamente il taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
 - d) effettuare periodicamente la regolazione e la sagomatura delle scarpate e dei cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
 - e) contestualmente o immediatamente dopo la realizzazione dei lavori, deve essere eseguita la rimozione del materiale e dei rifiuti proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi a propria cura e spese ed il conferimento del materiale deve avvenire secondo le modalità previste dalla legge e/o dai regolamenti;
 - f) deve inoltre essere mantenuta idonea sezione dei fossati di proprietà, onde mantenere il corretto deflusso delle acque defluenti.

Art. 37 - Deposito di cicli, carrozzelle e altri mezzi condotti a mano

1. E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri mezzi/veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali dove possano arrecare intralcio.
2. I predetti veicoli, non posteggiati negli appositi portacicli verranno rimossi dagli Agenti incaricati della vigilanza.

TITOLO IV

PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 38 - Disposizioni di carattere generale

1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque, disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 39 - Pubblica quiete, tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
 2. E' particolarmente tutelata la fascia oraria:
 - giorni feriali: dalle ore 24,00 alle ore 07,30 e dalle ore 12,30 alle 14,00
 - giorni festivi: dalle ore 24,00 alle ore 09,00 e dalle ore 12,30 alle 15,00
 3. E' vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri.
- Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21.

TITOLO V

ESERCIZIO DEI MESTIERI E DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 40 - Mestieri ambulanti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri ambulanti, come definiti ed esemplificato all'art. 2 comma 1 lett. d) del presente Regolamento sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale.

Art. 41 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.
2. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

Art. 42 - Rumori provocati da mestieri ed attività

I mestieri, l'uso di segnalazioni sonore e qualsiasi altra attività, anche se di natura privata, devono essere esercitati, in base alla loro tipologia, senza eccessi in modo tale da non arrecare disturbo alle persone e/o al vicinato.

Per quanto non già previsto da specifiche norme e regolamenti e fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e regionale, dal Piano di classificazione acustica e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale, l'esercizio di professioni, mestieri rumorosi o attività anche di carattere privato che provochino rumori, strepiti o vibrazioni con l'uso, a titolo esemplificativo, di macchine, apparecchi, strumenti, compressori, macchine per tessitura, trapani, macchine e attrezzature da giardino, altoparlanti, ventilatori, aspirapolvere, lavatrici, strumenti musicali, apparecchi stereo, apparecchi radio-televisivi, sono consentiti nel territorio comunale:

- nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
- nei giorni festivi dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

2. L'esercizio delle professioni, arti e mestieri sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario, se non diversamente previsto da norme speciali e regolamenti, nelle zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all'industria e all'artigianato.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21.

Art. 43 - Rumori provocati da pubblici esercizi

1. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di inquinamento acustico fissati dalla vigente normativa e dal "Piano di classificazione acustica", nonché le sanzioni per il disturbo delle occupazioni o del riposo di cui all'art. 659 c.p., i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.

2. E' vietato l'uso, salvo specifica autorizzazione, di amplificatori sul suolo pubblico.

3. Le attività di intrattenimento da svolgersi all'esterno dei pubblici esercizi sono subordinate a specifica autorizzazione comunale e la musica prodotta in tali occasioni deve cessare, salvo specifica deroga ordinatoria, a partire dalle ore 24,00.

Anche l'intrattenimento con musica - o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione sonora - prodotta all'interno dei locali deve cessare, salvo specifica deroga ordinatoria, a partire dalle ore 24,00.

E' facoltà del Sindaco, per determinate zone del territorio comunale, concedere, con eventuali prescrizioni, deroghe agli orari di cessazione della musica sopra indicati.

Nei giorni di tutta la settimana la musica non deve essere prodotta prima delle ore 07.30.

TITOLO VI

ATTIVITA' COMMERCIALI - NEGOZI

Art. 44 - Qualità ed igiene nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada o suolo pubblico ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio alla qualità dei prodotti offerti in vendita al cittadino.

Art. 45 - Negozi e articoli per soli adulti

Alla vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni deve essere garantita la necessaria riservatezza, al fine di evitare che dalle vetrine o mostre sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

1. Qualora, negli esercizi di cui al presente articolo, si vendano anche altri normali articoli in libera

vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili o accessibili a minori.

Art. 46 - Obbligo di vendita delle merci esposte

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci esposte.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

Art. 47 - Modalità di esposizione delle merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita oltre la soglia dell'esercizio, non dovrà costituire, indipendentemente dall'autorizzazione posseduta, pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
4. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
5. Nelle attività commerciali dove sono poste in vendita bevande alcoliche, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile alla clientela, soprattutto in corrispondenza dell'area destinata a tale merce, almeno un cartello indicante il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.

TITOLO VII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLA TRASGRESSIONE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 48 - Accertamento e contestazione delle violazioni e sanzioni accessorie – rimessa in pristino

1. L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto e con le modalità previste dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000, come modificato dall'art. 16 della Legge n° 3/2003 con una somma da € 25,00 a € 500,00.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 16 c. 2 della Legge 689/81, introdotto dall'art. 6 bis della Legge 24.07.2008 n. 125, il pagamento in misura ridotta delle predette violazioni sarà predeterminato in misura differenziata in relazione alla gravità dell'illecito con provvedimento della Giunta Comunale, comunque non in misura minima inferiore ad € 50,00.
4. Alla violazione prevista dall'art. 10 (mendicizia e accattonaggio) consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali

attrezzature impiegate nell'attività, si sensi dell'art. 13 (sequestro) in relazione all'art. 20 (confisca) della legge 24.11.1981, n. 689

5. Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della succitata legge, ad emettere ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia è il Sindaco di Vo' o suo delegato.
6. Quando le norme del presente Regolamento dispongano che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune.
Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
7. Quando la trasgressione alle norme del presente Regolamento abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare all'autore dell'illecito ed alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile, entro un congruo termine, la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Abrogazione di norme preesistenti e applicabilità del presente Regolamento

1. E' abrogato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 28.05.2013 e ss. ii. mm.;
2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le norme – o parti di esse – contenute in altri Regolamenti Comunali, provvedimenti ordinatori e disposizioni che risultano in contrasto con il presente Regolamento.
3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale.
5. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio del Comune di Vo', nel rispetto del principio di specialità e delle altre norme previste dalla L. 689/81.
6. Gli Organi di Polizia sono tenuti al controllo del rispetto del presente Regolamento e all'accertamento delle violazioni.
7. Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione.

Confine comunale

Idrografia

Viabilità

ZONE OMOGENEE:

Centro storico

Zona Omogenea B

Zona Omogenea C1

Zona Omogenea C2

Attività produttive fuori zona

Zona Omogenea D1

Zona Omogenea D2

Zona Omogenea D3

Perimetro Zona E4

Sottozona E1

Sottozona E2

Sottozona E3

Aree per l'istruzione

Aree per attrezzature d'interesse comune

Aree per attrezzature a parco, gioco e sport

Aree a parcheggio

Aree di verde privato

Piano di Assetto del Territorio

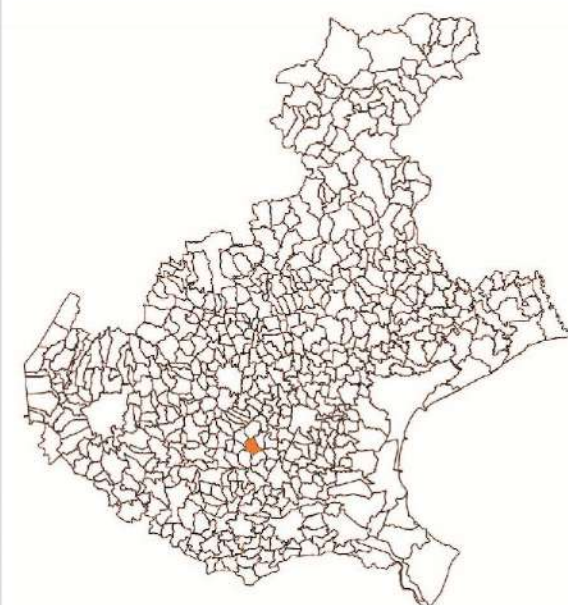


COMUNE DI VO'

Tavola
02
Elaborato
A

Scala
1:10.000

Piano Regolatore Vigente



AMMINISTRAZIONE VO':	
Il Sindaco	Trevisan Vanessa
Responsabile del Procedimento	Ettore Moreggio
GRUPPO DI LAVORO:	
Coordinamento e Urbanistica	Antonio Buggin
Agronomia	Andrea Astolfi
Ingegneria idraulica	Giuliano Zen
Geologia	Sergio Moro
Valutazione di Incidenza Ambientale	Paolo Turin
Valutazione Ambientale Strategica	Loretta Scabarbello
Quadro conoscitivo	Gianluca Ramo
Luglio 2016	

